



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2011

Norme concernenti il ruolo delle guardie non armate addette
alla sicurezza personale

ONOREVOLI SENATORI. - Il ruolo delle guardie non armate addette alla sicurezza personale all'estero rappresenta un impiego conosciuto e disciplinato da tempo. In Italia, invece, la tutela della sicurezza, intesa nella sua più ampia accezione, è compito e prerogativa dello Stato. Pertanto le azioni che si muovono in questo campo, sia in chiave preventiva che repressiva, altro non sono che esplicazioni di pubblici poteri.

Il quadro di riferimento normativo è circoscritto al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Da questo insieme di norme, appunto, si desume che lo Stato mantiene nell'ambito dei poteri pubblici le competenze in tema di tutela delle persone e dei loro beni. Questa scelta di principio vede un'eccezione che, per la verità, sarebbe rimasta di portata marginale se non fosse stata la domanda del mercato ad estenderne il peso e la dimensione. Infatti, il citato testo unico lascia in qualche modo ai privati la possibilità di concorrere alla pubblica funzione di tutela dei beni mediante l'impiego di guardie particolari giurate dipendenti da istituti di vigilanza, oppure dai proprietari dei medesimi beni da tutelare. Così grazie al disposto degli articoli 133-141 del citato testo unico e degli articoli 257-260 del suo regolamento di esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), si è delineata e poi sviluppata l'imprenditoria a della vigilanza privata intesa in un primo tempo in funzione di concorso con i pubblici poteri, ma poi sempre di più come autonoma forma di fornitura di servizi di sicurezza sempre più essenziali nella complessità della nostra società e, perché no, della nostra economia.

Se questo è vero in un'ottica squisitamente imprenditoriale resta, però, anche vero che

l'apertura all'opera di privati operata dal citato testo unico resta un'eccezione rispetto al principio generale della titolarità da parte delle forze di polizia della salvaguardia istituzionale delle persone e dei beni. Proprio per questo motivo la concessione di autorizzazioni per l'espletamento di servizi di sicurezza, come la vigilanza, viene subordinata alla verifica del fondamentale presupposto dell'utilità di detti servizi di sicurezza in concorso con quella già esplicita ed assicurata sul territorio dalla forza pubblica. Non solo, ma allo Stato compete anche successivamente all'autorizzazione, il controllo sull'operato e sull'organizzazione delle imprese di vigilanza o sulle guardie particolari giurate assunte da privati.

Se nel campo della tutela dei beni il legislatore ha lasciato spazi di collaborazione da parte di proprietari o di imprese di vigilanza capaci di supportare lo Stato nella quotidiana opera di salvaguardare l'ordine pubblico, non si rinviene un'eguale apertura sul terreno della tutela dell'integrità fisica delle persone. Quindi se entro certi limiti si è da sempre profilata la possibilità di organizzare in forma imprenditoriale la fornitura di servizi di sicurezza o vigilanza sui beni, per evitarne la sottrazione o il deterioramento, il servizio di sicurezza a tutela della persona (*body-guard* o guardia del corpo) non è oggetto di convenzioni private. Alla tutela dell'integrità fisica delle persone provvede la polizia dello Stato. Atteso tutto ciò, possiamo dire che, allo stato dell'attuale legislazione, l'istituto di vigilanza o la guardia giurata che, in luogo di una legittima vigilanza sui beni, esplicasse un'attività di tutela o di difesa delle persone, abuserebbe certamente della licenza, esponendo si a tutte le conseguenze che da tale abuso la legge fa discendere.

Pertanto, il presente disegno di legge ha lo scopo di regolamentare l'attività dei lavoratori addetti alla sicurezza personale.

Tali figure professionali, infatti, essendo utilizzate sia all'interno di manifestazioni pubbliche sia per l'incolumità fisica di personalità a rischio, necessita di una accurata organizzazione e formazione tecnico-operativa.

Pare dunque necessario che detto personale posseda alcuni requisiti specifici per

l'esercizio dell'attività stessa, tra questi anche una conoscenza delle tecniche di difesa e di attacco, oltre ad una conoscenza nel settore dell'elettronica e dell'informatica.

Il presente disegno di legge mira, dunque, a regolamentare questa delicata attività indicando i requisiti, le modalità di accesso alla qualifica e quant'altro si reputi necessario per disciplinare al meglio il settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti pubblici e privati o i privati cittadini possono servirsi di guardie non armate addette alla sicurezza personale, di seguito denominate «guardie non armate», anche dipendenti da società specializzate nella tutela dell'incolumità personale, per la protezione personale di personalità pubbliche e per l'organizzazione di servizi di sicurezza durante manifestazioni pubbliche o private,

2. È fatto divieto di utilizzare guardie non armate non in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Le guardie non armate devono essere in possesso dei seguenti titoli o requisiti:

a) cintura nera di karate o judo, rilasciata dalla Federazione italiana judo lotta karatè arti marziali o equivalente attestazione rilasciata dal settore lotta della medesima federazione;

b) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

c) possesso della patente di guida;

d) conoscenza di almeno una lingua straniera;

e) conoscenza di elementi di informatica ed elettronica;

f) possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

1. Le persone fisiche che intendono svolgere l'attività di guardia non armata o le so-

cietà di cui all'articolo 1, comma 1, sono iscritte, rispettivamente, presso l'ufficio di collocamento e la camera di commercio competente, che provvedono all'accertamento dei requisiti di cui alla presente legge.

Art. 4.

1. Le regioni possono stipulare convenzioni con la federazione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *a*), per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento dei soggetti impegnati come guardie non armate.

Art. 5.

1. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento di corsi professionali per l'acquisizione della qualifica di guardia non armata.

Art. 6.

1. Le guardie non armate impegnate durante manifestazioni pubbliche o private devono essere facilmente riconoscibili, salvo qualora siano adibite a scorta di personalità a rischio.

Art. 7.

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 1, possono istituire consorzi secondo la normativa in materia.

